

**REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2002 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2002**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2673/2000 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2002. Il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati

richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2002 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2673/2000 sono interamente soddisfatte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 306 del 7.12.2000, pag. 19.